

# Il Ministro della Difesa

Visto

- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'Ordinamento militare", di seguito "Codice", libro VIII, titolo V, in materia di trattamento previdenziale integrativo e, in particolare, l'articolo 1914, che al comma 4 prevede che:
- 1) l'indennità supplementare è ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio;
- 2) con decreto del Ministro della difesa, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione della Cassa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, il termine di corresponsione della citata indennità supplementare può essere differito fino a ventiquattro mesi;

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e, in particolare, le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III, sezione V, in materia di Cassa di previdenza delle Forze armate, di seguito "Cassa";

Vista

la proposta motivata del Consiglio di amministrazione della Cassa, datata 22 giugno 2023, con la quale, sulla base di una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, ha rappresentato la necessità di un differimento di almeno 18 mesi per la corresponsione dell'indennità supplementare dalla data di cessazione dal servizio del personale militare avente diritto appartenente alla categoria degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;

Tenuto conto

che, a mente dell'articolo 1, commi da 651 a 655 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", è stata introdotta un'importante riforma in materia di Cassa, al fine di superare le difformità esistenti tra le Forze armate, evitare disparità tra le diverse categorie di personale e garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo del citato Ente;

Considerato

- che il differimento di 18 mesi per la liquidazione dell'indennità supplementare consentirebbe di:
- a) governare il processo di riforma in modo maggiormente ordinato ed economicamente bilanciato;
- b) smaltire l'arretrato di liquidazioni a favore del personale dei fondi ufficiali cessato dal servizio con diritto a pensione, ma con diritto alla liquidazione secondo differenti tempistiche definite dalla previgente normativa (da 2 a 4 anni a seconda del fondo ufficiali);
- c) procedere alla liquidazione delle indennità supplementari con effetto retroattivo al 2010 a favore del personale ufficiale, sottufficiale e sovraintendenti/appuntati dell'Arma dei carabinieri cessati dal servizio senza diritto a pensione (cd. ex non diritto);

Sentito

il Capo di Stato maggiore della difesa che, sulla base dell'appunto dell'Ufficio gestione della Cassa prot. n. 13 in data 13 giugno 2023, concorda sulla necessità di differire la corresponsione dell'indennità supplementare fino a un massimo di 18 mesi dalla data di maturazione del diritto, da attuarsi entro i primi due anni dall'applicazione della riforma sulla Cassa, ovvero fino al 31 dicembre 2024;

Vista

la proposta del Presidente della Cassa prot. n. 1/2023 in data 26 giugno 2023,

#### DECRETA

#### Articolo 1

(Termini per la corresponsione dell'indennità supplementare)

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, agli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, il termine per la corresponsione dell'indennità supplementare, di cui all'articolo 1914, comma 4, del Codice, è differito di diciotto mesi dalla data di cessazione dal servizio.

#### Articolo 2

(Disposizioni finanziarie e finali)

- 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. La Cassa, tramite il proprio sito istituzionale, informa gli aventi diritto del differimento di cui all'articolo 1, indicando la data a decorrere dalla quale l'indennità supplementare è corrisposta.

Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, 1 3 LUG. 2023

IL CONSIGLIERE



# Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio dello Stato) art. 1, commi 651 - 655

1. Il provvedimento legislativo in titolo ha introdotto importanti novità in materia di previdenza integrativa del personale militare delle F.A. che hanno interessato sia l'indennità supplementare (I.S.) che l'istituto dell'Assegno Speciale (A.S. – solo per il fondo U. EI/CC).

In particolare, la novella normativa prevede:

- per i fondi Ufficiali, la corresponsione dell'I.S. all'atto della cessazione dal servizio, anziché, come in precedenza, differita nel tempo;
- la soppressione dell'Assegno Speciale, dal 1.1.2023, con previsione di un regime transitorio variamente modulato, ove si riconosce, tra l'altro, per coloro che sono cessati entro il 31.12.2022, in alternativa all'A.S., il diritto di optare per un assegno una tantum (a titolo di maggiorazione dell'indennità supplementare, ex art. 2262–quinquies, d.lgs. 66/2010), determinato sulla base di parametri prestabiliti.
- 2. Il Sig. Ministro della Difesa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in aderenza alle disposizioni del neointrodotto comma 4, art. 1914, del Codice dell'Ordinamento Militare, ha emanato il DM in data 13 luglio 2023, che, all'art. 1, comma 1, prevede, per il solo personale militare Ufficiali, il differimento del pagamento dell'indennità supplementare fino ad un massimo di 18 mesi.
- 3. Ai sensi del successivo comma 2, art. 2, del citato DM, di seguito è riportata la programmazione di massima entro cui gli emolumenti in oggetto potrebbero essere liquidati.
- 4. Nella considerazione che i dati disponibili per le esigenze 2023 e 2024 sono desunti da elementi previsionali, la detta programmazione potrà subire eventuali rimodulazioni.
- 5. Per completezza di informazione, si riporta, altresì, la programmazione dei pagamenti riferiti alle indennità del personale c.d. «ex non diritto»

# PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DA CORRISPONDERE AGLI UFFICIALI ESERCITO E CARABINIERI

PER IL PERSONALE CESSATO	PROGRAMMAZIONE DEI PAGAMENTI
FINO AL 30 GIUGNO 2022	ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023
DAL 01 LUGLIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022	ENTRO IL 31 MARZO 2024
DAL 01 GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023	ENTRO IL 30 GIUGNO 2024
DAL 01 LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023	
E	ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024
DAL 01 GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2024	
DAL 01 LUGLIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024	ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024

# PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DA CORRISPONDERE AGLI UFFICIALI MARINA MILITARE

PER IL PERSONALE CESSATO	PROGRAMMAZIONE DEI PAGAMENTI
FINO AL 30 GIUGNO 2022	ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023
DAL 01 LUGLIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022	ENTRO IL 31 MARZO 2024
DAL 01 GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023	ENTRO IL 30 GIUGNO 2024
DAL 01 LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 E DAL 01 GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2024	ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024
DAL 01 LUGLIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024	ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024

# PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DA CORRISPONDERE AGLI UFFICIALI AERONAUTICA MILITARE

PER IL PERSONALE CESSATO	PROGRAMMAZIONE DEI PAGAMENTI
FINO AL 30 GIUGNO 2022	ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023
DAL 01 LUGLIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022	ENTRO IL 31 MARZO 2024
DAL 01 GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023	ENTRO IL 30 GIUGNO 2024
DAL 01 LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 E DAL 01 GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2024	ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024
DAL 01 LUGLIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024	ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024

# PROGRAMMAZIONE DI <u>MASSIMA</u> PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO SPECIALE E DELL'«UNA TANTUM» DA CORRISPONDERE AGLI UFFICIALI EI/CC

### PERSONALE CHE MANTIENE IL VECCHIO REGIME DELL'A.S.

Non è necessario effettuare alcuna comunicazione, il pagamento avverrà entro il 31 Dicembre di ogni anno.

### PERSONALE CHE OPTA PER «L'UNA TANTUM»

La comunicazione di OPZIONE dovrà pervenire all'Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle F.A. entro il 30 settembre di ogni anno.

#### PERSONALE CHE ESERCITERÀ IL DIRITTO DI OPZIONE DAL 2024

Il pagamento avverrà entro il 31 dicembre dell'anno in cui si esercita il diritto.

L'ISTANZA DI OPZIONE E' DA INTENDERSI CORRETTAMENTE PERVENUTA SE INVIATA ALL'INDIRIZZO E-MAIL INDICATO NELLA COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO, CORREDATA DA UN DOCUMENTO DI IDENTITA'.